

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2017¹ sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. a n. 1

¹ I candidati sono sottoposti nell'ambito:

- a. dell'esame d'idoneità di base a esami, accertamenti e valutazioni riguardanti:
 1. il loro stato di salute e il loro stato vaccinale,

Art. 6

Abrogato

Art. 8

Abrogato

Art. 9

¹ Se il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione secondo l'OOPSM² coincide totalmente o in parte con un impiego, il Comando Operazioni ordina un differimento del servizio per motivi militari.

RU

- ¹ RS 172.220.111.91
- ² RS 512.21

² In casi eccezionali motivati il Comando Operazioni può autorizzare servizi d'istruzione secondo l'OOPSM durante il periodo di un impiego.

Art. 11 capoversi 2, 3 e 4

² Il contratto di lavoro per l'impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell'impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è, di norma, limitato a un anno.

³ *Abrogato*

⁴ Il contratto di lavoro per l'impiego può essere prorogato di comune intesa. Dopo due proroghe dell'impiego, per un'ulteriore proroga è necessaria l'autorizzazione del Comando Operazioni dell'Aggruppamento Difesa.

Art. 11a Contratti di lavoro per specialisti

¹ Per gli specialisti possono essere allestiti contratti di lavoro con una durata massima di cinque anni. La durata massima e la possibilità di disdetta sono specificate nel contratto di lavoro.

² I contratti di lavoro disciplinano sia l'istruzione specifica all'impiego sia l'impiego.

³ Tra gli impieghi gli specialisti sono impiegati all'interno dell'Aggruppamento Difesa sulla base del contratto di lavoro. Il servizio competente mette a disposizione le riserve di posti necessarie.

⁴ Il contratto di lavoro per l'impiego può essere prorogato di comune intesa. Dopo una proroga dell'impiego, per un'ulteriore proroga è necessaria l'autorizzazione del Comando Operazioni dell'Aggruppamento Difesa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:

Viola Amherd